

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 1950

(35^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge :

(Seguito della discussione e rinvio)

« Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401, recante modificazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato » (N. 1122) (D'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 387, 388, 391
PEZZINI, relatore	386, 387, 388, 391, 394
GRAVA	388
VENDITTI	388
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	388, 39, 393
BIBOLOTTI	388
BITOSSI	390
PISCITELLI	390, 391, 393
COSATTINI	391, 392
JANNUZZI	392

« Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati » (N. 995) (D'iniziativa dei senatori Bitossi, Bibolotti, Bosi e Grieco):

PRESIDENTE	397
JANNUZZI, relatore	394

BITOSSI	Pag. 395
BARBARESCHI	396
PALUMBO Giuseppina	396
ZANE	396
PISCITELLI	396

La riunione ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bibolotti, Bitossi, Braccesi, Caso, Cosattini, Falck, Farina, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Salvagiani, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

È altresì presente il senatore Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi: « Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401, recante modificazioni dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato » (N. 1122) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401, recante modificazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, del quale do lettura :

Articolo unico.

La legge 22 gennaio 1934, n. 401, recante modificazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, è abrogata.

PEZZINI, *relatore*. Il disegno di legge concernente l'abrogazione del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, articolo 10, ha già formato oggetto di un'ampia discussione nella nostra Commissione, nella seduta del 6 luglio scorso. Poichè da quella data altri colleghi sono venuti a far parte della Commissione, ritengo opportuno riepilogare brevemente i termini della discussione.

L'originaria proposta dei deputati Di Vittorio e Santi tendeva non all'abrogazione dell'articolo 10 del citato decreto-legge, ma ad un'interpretazione autentica di esso; si credeva in tal modo di ovviare agli inconvenienti che esamineremo in seguito. La Commissione della Camera dei deputati ha ritenuto invece che solo attraverso una vera e propria abrogazione si raggiungesse l'intento.

La legge 22 gennaio 1934, n. 401, stabilisce che, salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato e in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento.

È interessante rilevare che la ragione pratica di questa norma va ricercata nello stato di disagio in cui molte imprese industriali, agricole e commerciali versavano in conseguenza della crisi economica allora imperante e nel pericolo che il pagamento di ingenti somme per indennità di licenziamento potesse provocare un irrimediabile dissesto di tali imprese. Questa norma, tuttavia, come fu già ampiamente rilevato nella precedente discussione, valeva per pochi stipendi eccezionalmente elevati. Non è il caso di ripetere che la sopraggiunta variazione del valore della moneta ha reso assolutamente anacronistica questa disposizione di legge, perchè nessuno potrebbe contestare

che 60.000 lire oggi possono tutt'al più rappresentare un modesto stipendio mensile.

Ricordo inoltre che si è già presentato un problema di carattere pregiudiziale e cioè se la legge 22 gennaio 1934, n. 401, sia tuttora in vigore, nonostante il suo anacronismo, ovvero sia stata abrogata dalla successiva legislazione e, in particolare, dagli articoli 2120 e 2122 del Codice civile, libro del Lavoro, in relazione all'articolo 98 delle disposizioni transitorie. Questo problema, affrontato dalla giurisprudenza, ha trovato soluzioni diverse in sentenze della minore magistratura, mentre dalla Cassazione è stato risolto, in modo uniforme, in due sentenze, la prima in data 11 marzo 1937 e la seconda del 16 aprile 1949. Quest'ultima sentenza stabilisce che le disposizioni del vigente Codice civile in materia di rapporti di lavoro non hanno riassorbito o sostituito integralmente le disposizioni della legge sull'impiego privato e successive modificazioni, le quali devono ritenersi ancora in vita, in quanto non incompatibili con le disposizioni della legge 22 gennaio 1934, n. 401, che fissa il limite massimo di retribuzione dell'impiegato privato, utile ai fini dell'indennità di licenziamento, salvo casi di particolari convenzioni più favorevoli agli impiegati, che possono risultare tuttora in vigore.

Non è questa la sede per un esame critico di questa sentenza della Suprema Corte; ritengo piuttosto che sia più opportuno domandarsi se la legge di cui discutiamo non sia una *lex ad tempus*, il cui termine finale, cioè, è implicito e risolto col venir meno di quelle cause che lo determinarono.

Tale tesi è affermata nella relazione preposta al disegno di legge in discussione dalla Commissione della Camera dei deputati, la quale dice: « La nostra Commissione crede di interpretare esattamente la portata di questo disegno di legge, limitandolo alle contingenze della crisi ed interpretando che esso non significhi un inizio di un limite nello stesso senso restrittivo della legge del 1924 ».

Comunque, *rebus sic stantibus*, mi pare che non ci sia altro da fare che tornare al problema iniziale se cioè la legge del 1934 debba ritenersi abrogata, ovvero tuttora in vigore, nel qual caso risulterebbe necessario il nostro intervento legislativo per abrogarla.

Come ho già accennato, la primitiva proposta dei deputati Di Vittorio e Santi tendeva ad interpretare il citato decreto-legge nel senso che il limite delle 60.000 lire dovesse considerarsi modificato in rapporto alla svalutazione della moneta.

La Commissione della Camera dei deputati non ha ritenuto opportuna e soddisfacente questa soluzione ed ha proposto pertanto la totale abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401; questa tesi fu ritenuta più opportuna anche dalla Commissione del Senato, che avrebbe acceduto ad essa già nella scorsa riunione del luglio, se non fosse sorto un dubbio. Si domandavano infatti taluni componenti della nostra Commissione quali effetti avrebbe il disegno di legge in discussione nei confronti delle controversie passate o pendenti.

Ci si domandava, dunque, per quanto riguarda le controversie in corso, se il magistrato debba ritenersi vincolato a pronunciarsi in base a questa norma abrogativa. Confesso che non ritengo vi possano essere dubbi in proposito, implicito essendo che tutte le controversie pendenti debbono regolarsi in base all'ultima legge, in questo caso in base alla legge di abrogazione. Tuttavia le perplessità non cessavano ed il collega Farina proponeva un emendamento aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge, tendente ad aggiungere un secondo comma così formulato: « La norma si applica anche alle controversie definite con sentenze che non siano passate in giudicato ».

Il senatore Jannuzzi invece, non condividendo l'opportunità di un simile emendamento, propose a sua volta che la Commissione elaborasse un ordine del giorno che desse un'interpretazione autentica della norma abrogativa.

A completare la mia breve relazione, vorrei rispondere ad un rilievo fatto dal collega Grava, il quale aveva osservato che, ove un altro decreto-legge posteriore alla legge del 1934 ed alla stessa pubblicazione del Codice civile stabilisse che le liquidazioni avvengono in base all'ultimo stipendio, in tal caso dovrebbe intendersi già abrogata la disposizione della legge 22 gennaio 1934, n. 401. Ho fatto le dovute ricerche per reperire eventuali norme in questo senso, ed ho trovato solo un regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, successivamente convertito in legge nell'ottobre del 1942, riguar-

dante la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi di indennità, dovuti dai datori di lavoro ai nuovi impiegati. A me sembra che la legge del 1942 miri solo, appunto, alla costituzione di accantonamenti per l'indennità di licenziamento, e perciò non tocchi in alcun modo la disciplina giuridica del contratto di impiego.

Con ciò credo di avere, sia pure brevemente, fornito i necessari elementi per la discussione alla Commissione.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che mi è pervenuta una lettera da parte della Confederazione generale italiana del commercio in merito al disegno di legge che stiamo discutendo. Dopo alcune considerazioni circa le deliberazioni della Commissione della Camera dei deputati, rilevando come tre tesi siano state prospettate, e cioè una tendente all'abrogazione pura e semplice della legge 22 gennaio 1934 (11ª Commissione della Camera dei deputati), una seconda tendente ad attuare una rivalutazione « mobile » (onorevoli Di Vittorio e Santi) e la terza tendente invece ad una rivalutazione fissa (onorevoli Rubinacci a nome del Governo), dichiara che la Confederazione generale del commercio ritiene di dover aderire a quest'ultima proposta, sulla base di un massimale di 1.200.000 lire annue, proposto appunto dall'onorevole Sottosegretario di Stato Rubinacci, e che sembrerebbe alla nominata Camera di commercio equa sia per i lavoratori (in quanto un emolumento di 100.000 lire mensili è già largamente superiore alla media), ed opportuna per i datori di lavoro oberati da aggravii fiscali ed assistenziali. La lettera reca la firma del Presidente della Confederazione del commercio, A. Festi.

PEZZINI, relatore. A proposito delle dichiarazioni contenute nella lettera riferita dal Presidente, debbo osservare che, come risulta dal verbale della seduta del 14 giugno u. s., della Commissione della Camera dei deputati, l'onorevole Rubinacci, a nome del Governo, dichiarava che, di fronte ai vari possibili modi di regolare la materia, la soluzione più semplice appariva l'abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401, anche perchè in tal modo avrebbero piena applicazione le disposizioni contenute nel Codice civile nonchè la legge 13 novembre 1924, n. 1825. Tuttavia osservava che

tale soluzione avrebbe potuto essere pericolosa, facendo succedere al vincolo delle 60.000 lire, la libertà assoluta, e quindi esprimeva il pensiero di rivalutare il limite fissato nella legge 22 gennaio 1934, n. 401. Comunque si dichiarava nettamente sfavorevole alla tesi dei deputati Di Vittorio e Santi perchè una legge deve mirare soprattutto alla chiarezza e pertanto dettare precise disposizioni.

GRAVA. Il rilievo fatto dal collega Pezzini circa la legge n. 5 dell'ottobre 1942, è esatto. Faccio però osservare che la prassi costante è di determinare le indennità di licenziamento commisurandole all'ultima retribuzione. D'altra parte l'articolo 2120, terzo comma, del libro quinto del Codice civile, stabilisce che « l'ammontare dell'indennità è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro ». Pertanto, pur ammettendo l'esattezza delle osservazioni del relatore, ritengo che effettivamente vi siano norme positive successive al decreto-legge 22 gennaio 1934, n. 401.

PEZZINI, *relatore*. Ho citato anche una sentenza della Cassazione.

GRAVA. È esatto: tuttavia le sentenze della Cassazione interpretative di una legge non costituiscono norma. È noto poi, onorevole Pezzini, la difformità di certe sentenze, che talvolta possono apparire anche molto discutibili, come, per esempio, le più recenti circa gli obblighi di valore pecunario. Io sono del parere che si debba abrogare puramente e semplicemente.

PEZZINI, *relatore*. La preoccupazione sorta è che, siccome dottrina e giurisprudenza si sono manifestate discordi sul ritenere abrogata o meno la legge del 1934, sia necessaria una norma di legge chiara che risolva le incertezze.

Se ci rimettiamo all'interpretazione della magistratura finiremo col non risolvere mai il problema, causando naturalmente un danno agli interessati.

VENDITTI. A me pare che le questioni da esaminare siano tre. Prima questione: si deve ritenere già abrogata la legge specifica della quale si parla? Seconda questione: nell'ipotesi che non si debba ritenere già abrogata, si deve

abrogarla e, dovendola abrogare, è necessario l'emendamento Farina? Terza questione: nell'ipotesi che non si ritenga abrogata e non si voglia abrogarla, si deve adeguare alla svalutazione il limite delle 60.000 lire?

Ritengo, per le ragioni che ha esposte l'amico Pezzini, che la legge sia già abrogata e che abbia piena efficacia il Codice civile. Con questa interpretazione ogni altra questione viene a cadere.

Ove poi si volesse ritenere che l'abrogazione non sia avvenuta *ope legis* e si debba stabilire se abrogare o meno la legge, ritengo che si debba abrogare. Considero superfluo l'emendamento Farina, ma ad esso non mi oppongo ai fini di una maggiore chiarezza.

Quanto alla terza questione, poichè ritengo la legge già abrogata, e poichè, ove non si accettasse la mia interpretazione, sarei propenso all'abrogazione formale, la ritengo superata.

Ribadendo ancora il mio concetto, sono del parere che si debba considerare già avvenuta l'abrogazione o, nel caso contrario, che si debba abrogare noi, con o senza l'emendamento Farina.

PRESIDENTE. Onorevole Bibolotti, in una delle ultime riunioni nelle quali abbiamo discusso il disegno di legge, ella accennò alla possibilità del ritiro del disegno di legge stesso da parte dei proponenti onorevoli Di Vittorio e Santi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ritengo che questo sia possibile perchè il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

BIBOLOTTI. Desidero spiegare le ragioni per le quali chiedemmo il rinvio, nella speranza che il disegno di legge venisse ritirato. Infatti nel testo originario degli onorevoli Di Vittorio e Santi si consideravano esigenze che non sono invece contemplate interamente nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Allora, poichè i proponenti non sono soddisfatti del nuovo testo, facemmo intravedere la possibilità del rinvio, nella speranza che la procedura consentisse di ritirare il disegno di legge e eventualmente di ripresentarlo.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi pare che il

collega Venditti abbia impostato molto bene la questione. Trascurando il terzo quesito, perché il Governo e la Commissione non desiderano rimettersi sul terreno del semplice adeguamento che conserverebbe alla disciplina delle indennità di licenziamento, per quanto riguarda gli impiegati, la limitazione quantitativa contro la quale c'è stato tutto un orientamento sfavorevole, il problema che si pone è questo: la legge è già abrogata o bisogna abrogarla?

Io confermo l'opinione già manifestata da altri, secondo cui la legge si potrebbe considerare abrogata in quanto, essendo intervenuto il Codice del 1942 che ha disciplinato in generale tutta la materia delle indennità di anzianità e di preavviso, si deve ritenere decaduta senza bisogno di abrogazione espressa.

Ma questa è una nostra opinione. Vi sono state delle sentenze della Magistratura che hanno confermato il contrario. Di fronte a questa situazione di incertezza, trattandosi di materia opinabile, a me pare che il quesito si debba risolvere nel senso dell'abrogazione espressa, perchè è assolutamente inconcepibile che si possa parlare di una indennità di liquidazione, di licenziamento, di anzianità, commisurata ad uno stipendio annuo di 60 mila lire. È evidentemente una situazione superata dai fatti, che non possiamo pensare di conservare.

Quindi penso che bisogna abrogare. Il solo fatto che sussiste il dubbio ci deve indurre a tagliare la mala pianta del dubbio stesso attraverso un chiaro provvedimento legislativo.

Vorrei ricordare che anche per il passato la disposizione del 1934 ha avuto una portata molto limitata poichè erano escluse dall'applicazione del decreto tutte le convenzioni particolari e generali che fossero avvenute tra le parti. Intervenuto il contratto collettivo dell'agosto 1937 per gli impiegati dell'industria — per i quali non è stata riprodotta la disposizione del 1934 e si è stabilito che l'indennità di licenziamento viene liquidata in base all'intera retribuzione — è chiaro che per tutto il settore dell'industria la disposizione in parola non è stata più applicata.

Sono intervenuti inoltre i contratti collettivi per gli impiegati dell'agricoltura, del credito, delle assicurazioni, ecc. e possiamo quindi ritenere che, per tutte le categorie il cui contratto di lavoro è stato stipulato attraverso la contrat-

tazione collettiva, la disposizione non ha avuto valore. Essa è stata applicata solo nei casi di impiegati che non sono legati da contratti collettivi di lavoro e che si vedrebbero sacrificati a causa della sua permanenza in vigore.

Il senatore Farina, che ha presentato al riguardo un emendamento, ha posto nelle precedenti discussioni il quesito se noi, approvando un disegno di legge nel quale si dice che il provvedimento del 1934 è abrogato, non riconosceremo quasi implicitamente che la disposizione ha avuto vigore fino a oggi, pregiudicando così i rapporti giuridici non ancora definiti. In altri termini, se oggi pende un giudizio nel quale si discute se la legge è tuttora in vigore o no, se l'indennità di licenziamento deve o non deve essere liquidata sulle 60 mila lire annue, verremo a svuotare di contenuto la tesi del lavoratore attore in giudizio.

Vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione e soprattutto dei giuristi sul concetto del *jus superveniens*. Ci troviamo in materia di diritto privato ma con riflessi pubblicistici. La disposizione di legge ha infatti per suo fondamento un interesse pubblico di eliminare un motivo di turbamento sociale. Ora per il principio del *jus superveniens*, intervenuta la disposizione che abroga la legge del 1934, questa disposizione entra immediatamente in vigore ed opera i suoi effetti su tutti i rapporti, anche su quelli processuali, in corso. Il magistrato in questo caso non dovrebbe far altro che riconoscere che l'eccezione non ha più fondamento.

Questo concetto non contrasta col principio della non retroattività della legge, perchè il principio significa che per il rapporto definito, per il quale cioè sia intervenuta una sentenza diventata cosa giudicata, non c'è assolutamente possibilità di un nuovo regolamento, mentre il rapporto che non sia stato definito, per cui vi sia ancora una contestazione, dovrebbe cadere nella sfera di applicazione della nuova legge.

Alcuni colleghi pensano che anche questa sia una opinione discutibile. Se così è, non mi oppongo a qualunque formula che precisi il concetto dell'applicabilità della norma ai rapporti giuridici in corso. Vogliamo far questo attraverso un emendamento o attraverso un ordine del giorno che possa servire come elemento di

interpretazione della legge con l'affermazione del pensiero del legislatore? Seguiamo pure questa via. Comunque raccomanderei che nella relazione che accompagnerà il disegno di legge si ribadisca il concetto che la Commissione è stata indotta ad approvare l'abrogazione della legge del 1934 allo scopo di eliminare dubbi che potessero sorgere in sede giudiziale, di guisa che la tesi che la legge del 1934 era stata già implicitamente abrogata non verrebbe ad esser negata dalla abrogazione successiva. La legge che oggi approviamo avrebbe, quindi, un carattere quasi dichiarativo.

Mi permetto pertanto di pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come è stato formulato dalla Camera dei deputati, salvo a precisare, attraverso un emendamento o un ordine del giorno, l'applicabilità del provvedimento di legge anche ai rapporti processuali in corso.

BITOSSI. Dall'esposizione che ha fatto il Sottosegretario di Stato per il lavoro emerge chiaramente che egli ritiene che l'abrogazione della legge del 1934 abbia valore retroattivo, cioè deve valere anche nel caso delle controversie non ancora definite.

Siamo quindi d'accordo che i giudizi oggi in corso devono essere regolati sulla base della abrogazione della legge 1934. Poichè sorge il dubbio se l'approvazione dell'attuale legge di abrogazione possa avere questo valore, vale la pena di una precisazione categorica.

PEZZINI, *relatore*. C'è questo dubbio?

BITOSSI. Noi dobbiamo cercare di legiferare nel modo più chiaro per evitare che la Magistratura dia un'interpretazione diversa dalla intenzione del legislatore. E, poichè siamo d'accordo che l'abrogazione debba avere valore anche per le controversie non ancora definite, dobbiamo introdurre questo concetto nel disegno di legge in esame.

D'altra parte un'altra considerazione mi spinge a chiedere questa precisazione.

Gli onorevoli Di Vittorio e Santi hanno presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge il cui testo fu modificato poi dalla Commissione. Io mi domando: può il Parlamento modificare un disegno di legge di iniziativa parlamentare lasciando i nomi dei proponenti? I proponenti avevano un obiettivo da raggiungere, e la maggioranza, cambiando la formula-

zione del provvedimento, ha modificato la situazione.

Ammettiamo infatti, in via di ipotesi, che, pur ritenendo noi che la legge abbia effetto sui rapporti ancora non definiti, la Magistratura dia un'interpretazione diversa. Accadrà che il lavoratore il quale ha impostato una causa verrà ad essere danneggiato da una legge di cui sono stati promotori gli onorevoli Di Vittorio e Santi, che in realtà, però, proponevano ben altra cosa.

Quindi, tenendo presente anche questa considerazione, pregherei di adottare una formulazione più esplicita. L'onorevole Sottosegretario ha proposto di chiarire l'interpretazione nella relazione. La mia proposta è questa: dal momento che il disegno di legge è da tempo in discussione, rinviandolo ancora alla prossima seduta in modo che si possa aver dinanzi una relazione modificata. Questo ove non si voglia senz'altro procedere all'approvazione dell'emendamento Farina.

PISCITELLI. Secondo me l'effetto desiderato si può raggiungere molto facilmente con un emendamento che aggiunga, dopo la parola « abrogato », le altre « per effetto dell'entrata in vigore del libro del Lavoro del Codice civile ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La legge avrebbe allora effetto retroattivo.

PISCITELLI. Se si abroga semplicemente la legge del 1934, la conseguenza necessaria è che quella legge è stata in vigore fino ad oggi. Quando il legislatore abroga una legge ne consegue infatti che quella legge era in vigore fino al momento dell'abrogazione.

Per dare il valore retroattivo bisogna dire non che noi legislatori abrogiamo, ma che noi legislatori, interpretando autenticamente, riteniamo che il Codice civile ha abrogato quella legge, di modo che il suo valore è cessato con l'entrata in vigore del libro del Lavoro del Codice civile.

GRAVA. In quanto legislatori, ritengo che possiamo dare interpretazioni autentiche delle leggi che noi stessi approviamo; di quelle già esistenti il compito è della Magistratura.

PISCITELLI. Onorevole Grava, quanto lei dice non è esatto giuridicamente: il legislatore ha la potestà di interpretare leggi precedenti.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

35ª RIUNIONE (19 ottobre 1950)

Se non vi fosse questa facoltà, cosa sarebbe la interpretazione autentica? Infatti esistono leggi interpretative che servono ad esprimere lo esatto pensiero del legislatore, quale si racchiudeva nella legge precedente. In questo caso, salvo che non sia intervenuto un giudicato (che è un altro istituto giuridico) le leggi devono essere applicate dalla Magistratura secondo l'interpretazione del legislatore.

PEZZINI, *relatore*. Personalmente sono convinto che il disegno di legge che stiamo discutendo potrebbe essere approvato così come è, proprio per il principio del *jus superveniens*, il quale dovrebbe senz'altro dirimere ogni dubbio.

Tuttavia se la Commissione ritiene che possano sussistere dubbi, potremmo accettare lo emendamento del senatore Farina o un altro analogo. Ritengo però che la norma possa applicarsi, anche senza essere emendata, alle controversie non definite con sentenza che sia passata in giudicato.

COSATTINI. Ritengo che non ci dobbiamo preoccupare solamente delle controversie che siano davanti al magistrato, ma di tutte le altre controversie, comunque non definite. Osservo infatti che vi possono essere delle controversie definite con transazioni. Quindi, sia le controversie per le quali non sia intervenuto il giudicato, sia le altre controversie non definite, sono rapporti ai quali deve estendersi la disposizione del disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Mi pare che ci si debba preoccupare solo delle controversie che formano oggetto di una controversia giudiziale, e non anche di rapporti privati.

COSATTINI. Tutti i rapporti sono sottoposti a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma la contestazione, almeno per quanto riguarda la soluzione, deve avvenire nel campo giudiziario.

COSATTINI. Il Codice civile dispone per tutti i rapporti, anche per quelli che non siano sottoposti alla competenza della Magistratura. Noi dobbiamo quindi fare in modo che questa disposizione possa operare per tutti i rapporti.

PISCITELLI. Si potrebbe aggiungere un secondo comma, sostanzialmente di questo tenore: « Restano ferme le definizioni già avvenute sia

per quanto riguarda il giudicato sia per gli accordi amichevoli ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per amore della causa, vorrei fare alcune brevi osservazioni a proposito della teoria riguardante il *jus superveniens*, il quale mi pare sia importante in questo caso, per il riflesso pubblicistico dei rapporti che noi vogliamo regolare. Tutto il diritto del lavoro, in effetti sta perdendo ed in gran parte ha già perduto il carattere privatistico, per acquistare un carattere pubblicistico, onde abbiamo precise disposizioni nelle norme generali che precedono il Codice civile, le quali dicono che le convenzioni fra le parti — sia collettive che individuali — non possono derogare alle norme di legge in materia di regolamento del rapporto di lavoro. Questa, secondo me, è la migliore conferma del carattere pubblicistico della norma contenuta nel progetto dei deputati Di Vittorio e Santi, modificata dalla Commissione della Camera dei deputati, da cui deriverebbe appunto l'applicabilità del concetto del *jus superveniens*. Ma non è tanto per fare dell'accademia giuridica che ho detto questo, quanto per ricordare che dobbiamo fare delle leggi le quali debbono essere il più possibile chiare. E per raggiungere questo scopo, dobbiamo evitare di inserire disposizioni superflue, le quali potrebbero anche essere disorientanti. Comunque ammetto che la proposta del collega Piscitelli è quasi allettante, perchè si tratterebbe di conferire alla norma, in forma anche più esplicita, quel carattere di interpretazione autentica, che è un po' il concetto fondamentale del disegno di legge.

Mi preoccupa però del fatto che una disposizione di questo genere, per cui la legge del 1934 s'intende abrogata sin dall'entrata in vigore del libro sul Lavoro del Codice civile, possa risolversi in una norma di indubbio carattere retroattivo; in altri termini, si farebbe retroagire la disposizione a ben otto anni fa, al 1942. Ritengo pertanto sia più conveniente che noi ci limitiamo ad affermare il concetto dell'abrogazione e, *ad abundantiam*, potremmo accogliere l'emendamento Farina, chiarendo che la presente disposizione si applica anche alle controversie non definite con sentenza passata in giudicato. Sul terreno della forma giuridica, vorrei

però far tesoro del suggerimento del senatore Cosattini, e cioè di non parlare solo di controversie, ma usare piuttosto il termine di rapporti.

Due rilievi però dovrei fare a questo proposito: il primo è che dovremmo stabilire il fatto che tali rapporti non devono essere ancora definiti, perchè evidentemente il rapporto definito (come per esempio nel caso della sentenza passata in giudicato) non deve essere oggetto di questa disposizione. Inoltre vi sarebbe pericolo di non essere chiari. Di fronte a queste due considerazioni, sinceramente non so se sia preferibile ritornare alla formula del senatore Farina, e parlare di controversie, non in senso tecnico, ma nel senso largo della parola. È chiaro infatti che, parlando di controversie non definite, non ci si vuole riferire necessariamente a vere e proprie liti giudiziali, poichè si può intendere anche un rapporto non ancora maturato fra due persone, nè convenzionalmente nè transattivamente, nè attraverso una pronuncia giudiziale. In ultima analisi, quindi sarebbe preferibile l'emendamento del senatore Farina.

Come conclusione vorrei avvisare i colleghi che forse ci stiamo preoccupando di pericoli che in realtà non esistono, o esistono in una misura molto limitata. I rapporti che potrebbero cadere sotto il regolamento della legge del '34 sono pochissimi e probabilmente ci stiamo preoccupando di liti che non esistono. Se pertanto facciamo passare del tempo, impiegando ancora qualche settimana, o, peggio, mesi nella discussione, probabilmente corriamo il rischio che nell'attesa che il disegno di legge sia approvato nuovi rapporti di lavoro vengano a risolversi dando luogo effettivamente a contrasti e vertenze in merito all'interpretazione delle disposizioni di questo progetto di legge.

COSATTINI. Credo che non vi possa essere dubbio sulla necessità di una disposizione aggiuntiva al testo attuale, contenente una pura e semplice abrogazione. È inoltre acquisito che il vigore di una legge non si estende a tutti i rapporti regolati da leggi precedenti in forza delle quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato.

Questo principio è ovvio e indiscutibile, sia nel campo privatistico come nel campo pubblicistico. Mi permetto di ricordare, inoltre, per

quanto riguarda il concetto di *jus superveniens*, che questo è stato oggetto di recenti sentenze della suprema Corte in materia pubblicistica. La Corte di cassazione ha ritenuto infatti che il famoso decreto del 1941 fosse applicabile alle scritture precedenti la sua abrogazione, appunto in forza del suo carattere pubblicistico, dettando questo decreto disposizioni in materia di tasse di Registro.

Ritengo pertanto che l'abrogazione pura e semplice (come risulta dal testo del disegno di legge proposto dalla Commissione della Camera dei deputati) della legge 22 gennaio 1934, n. 401, non potrà avere effetto altro che per le questioni che si presenteranno successivamente alla pubblicazione della nuova legge; tutte le questioni che si sono già presentate sarebbero invece regolate dalle norme anteriori. Se si vuole evitare questo, a me pare necessario l'emendamento proposto dal senatore Farina.

Debbo dichiarare inoltre che la soluzione semplicistica del senatore Piscitelli — mi si permetta questa espressione — del richiamo alle disposizioni del Codice civile mi appare interessante. Penso però che sia esatta l'osservazione del senatore Grava, non è opportuno infatti che noi diamo degli insegnamenti alla Corte di cassazione, la quale si verrebbe a trovare nella posizione di aver erroneamente interpretato la legge.

Accettando però l'emendamento Farina, propongo di ampliare il termine proposto in uno o più lati, dicendo ad esempio « rapporti non definiti », termine che non può dar luogo a nessuna discussione. Deve essere infatti nostra pressante cura fare in modo che non sorgano contestazioni sul significato delle leggi che approviamo.

JANNUZZI. Onorevoli colleghi, la questione mi pare si possa porre nei seguenti termini. Primo: se il Codice del 1942 ha abrogato la legge del 1934 non sorge nessuna questione. Ma in realtà noi oggi stiamo discutendo in quanto presupponiamo che il Codice del 1942 non abbia abrogato la legge del 1934.

Se vogliamo essere logici e se vogliamo evitare di emanare leggi superflue, bisogna riconoscere che, dal fatto che noi stabiliamo una disposizione abrogativa della legge del 22 gennaio 1934, n. 401, si deduce evidentemente che

riteniamo la legge citata, in quanto suscettibile di abrogazione, tuttora in vigore.

Il secondo punto riguarda i rapporti formati precedentemente all'entrata in vigore del disegno di legge sottoposto al nostro esame, per i quali vorremmo fissare una specie di retroattività. Ciò verrebbe fatto, evidentemente, in conseguenza della svalutazione monetaria, la quale, dando luogo ad aumenti nelle retribuzioni, ha reso anacronistico il limite delle 60 mila lire considerato nella legge che vogliamo abrogare. La retroattività pertanto dovrebbe logicamente risalire al momento in cui si è determinata la svalutazione. A questo proposito metto in guardia i colleghi sul fatto che, stabilendo una retroattività in questa materia, possiamo andare incontro a delle complicazioni, in quanto si potrebbe intaccare il principio del giudicato. Mi pare perciò che la proposta Farina sia la più esatta, in quanto toccherebbe i soli rapporti ancora controversi. A questo proposito, faccio rilevare all'onorevole Cosattini come non sia opportuno il termine « rapporto », perchè il termine « controversia », implica un intervento giudiziario, in quanto si genera controversia là dove vi è contestazione. Quindi, in questo particolare problema, è preferibile il termine « controversia », senza pericolo che la legge debba estendersi alle controversie di una sola natura, in quanto si applicherebbe invece a tutti i casi.

Concludendo dichiaro che sono favorevole ad accettare la proposta del senatore Farina, che ha per unico scopo di ovviare agli inconvenienti derivati dalla svalutazione, non incidendo affatto sul problema del valore delle disposizioni del Codice civile nei riguardi della legge 1934, n. 401.

Per quanto riguarda la questione del *jus superveniens*, mi dispiace di dovermi dichiarare in disaccordo con la tesi dell'onorevole Sottosegretario di Stato. Secondo me la questione è ancora più profonda di quanto egli stesso l'abbia prospettata: si tratta di stabilire se la applicabilità della norma *superveniens* si sarebbe avuta anche nel caso che il giudizio fosse sorto posteriormente all'entrata in vigore della nuova norma. Ed è appunto per risolvere reciprocamente tutti questi problemi che sono doppiamente indotto ad accogliere l'emendamento del

senatore Farina, secondo il quale, come è noto, i rapporti controversi sorti anteriormente all'entrata in vigore del disegno di legge sottoposto al nostro esame, sarebbero regolati senz'altro dalla norma generale dettata dal Codice civile. Penso però che sia necessario specificare la data posteriormente alla quale intendiamo che i rapporti non ancora passati in giudicato rientrino nelle norme del libro del lavoro del Codice civile.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Jannuzzi, volendo accedere alla sua tesi, è chiaro che non interessa quando sia sorta la lite, ma solo se essa sia tuttora aperta. Il termine iniziale cui lei allude quindi, non è affatto utile nè è opportuno.

JANNUZZI. Mi dichiaro d'accordo.

PISCITELLI. Ho preso la parola per osservare all'amico Jannuzzi come egli abbia elegantemente girato attorno alla questione della retroattività, senza risolverla. Ora io mi domando: a quale norma si vuole applicare tale retroattività?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Alla norma abrogativa, contenuta in questo disegno di legge che, facendo cadere le disposizioni contenute nella legge 22 gennaio 1934, n. 401, dà valore alle disposizioni del Codice civile, libro del lavoro, ammetto che sia una norma che ha un aspetto negativo, in quanto appunto elimina la citata legge del 1934, tuttavia essa ha un contenuto sostanziale.

PISCITELLI. Le controversie in corso sono regolate dalla legge che vigeva al momento in cui il rapporto è stato costituito, e la cosa è molto chiara. Conseguentemente quando abrogiamo una norma, i rapporti che si creeranno successivamente alla entrata in vigore di questa abrogazione, saranno in conformità di questa regolati. In concreto, abrogando la legge 22 gennaio 1934, n. 401, i nuovi rapporti saranno regolati indipendentemente dalle norme fissate in quella legge. Non mi pare perciò esatta la formulazione dell'emendamento Farina, l'unica soluzione essendo invece quella di interpretare il Codice civile nel senso che entrando in vigore, esso ha abrogato le disposizioni della citata legge del 1934.

Proporrei quindi di aggiungere, dopo la parola « abrogata », le altre parole « per effetto dell'entrata in vigore del libro del Codice civile ». Nè ci si deve preoccupare, come si è detto, di fare un affronto alla Corte di cassazione, perchè se mai l'affronto andrebbe al legislatore del 1942, il quale non ha formulato con chiarezza la sua disposizione. Il disegno di legge in discussione quindi verrebbe ad essere un correttivo della forma del Codice civile, chiarendo l'effettivo pensiero del legislatore.

Per queste ragioni non credo che vi dovrebbero essere difficoltà da parte della Commissione ad accettare la formulazione proposta.

PEZZINI, *relatore*. Considerato il fatto che l'ampia discussione ha portato in sostanza a tesi nettamente discordi, propongo formalmente la nomina di una sottocommissione, con il compito di formulare la stesura definitiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni alla proposta del relatore, procedo alla nomina della sottocommissione. Propongo i senatori: Pezzini, Grava, Cosattini, Bibolotti e Piscitelli. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bitossi, Bibolotti, Bosi e Grieco: « Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati » (N. 995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati ».

Comunico alla Commissione che in data 12 ottobre 1950 la Commissione di agricoltura ha emesso parere favorevole ad una proroga dei contratti limitata ad un anno.

JANNUZZI, *relatore*. Di questo disegno di legge ci siamo occupati già altra volta. Esso propone la proroga di altri due anni per i contratti dei salariati fissi dell'agricoltura e all'articolo 2 stabilisce che non possa costituire giusta causa di risoluzione del contratto il cambiamento del sistema di conduzione del fondo

o il fatto che la conduzione del fondo venga assunta da altro conduttore.

Come l'onorevole Presidente ha detto, il disegno di legge è stato oggetto di esame da parte della 8ª Commissione permanente, ai cui lavori io ho assistito per ascoltarne l'opinione.

In sostanza, da un lato si dice che, mentre sta per cessare l'efficacia della legge precedentemente votata, il numero delle disdette si è fatto elevatissimo, non solo, ma in molte disdette appare il carattere di rappresaglia politico-sindacale e noi dobbiamo preoccuparci perciò di evitare questo inconveniente e l'inconveniente delle agitazioni che sono in corso e di quelle che potrebbero eventualmente sorgere; si osserva dall'altra parte che la proroga dei contratti dei salariati estesa indiscriminatamente a tutte le regioni porterebbe ad una anchilosi preoccupante per lo avvicendamento dei lavoratori: soprattutto poi preoccupa la condizione di coloro che sono in cerca di prima occupazione. Sicchè in sostanza noi creeremmo non uno strumento che serva a proteggere i salariati da eventuali rappresaglie dei datori di lavoro, ma una legge che si ritorcerebbe a carico degli stessi prestatori di opera in quanto eviterebbe l'attuazione di quel principio di avvicendamento che nell'attuale momento, in cui la disoccupazione si fa sempre più pressante, è una delle esigenze che deve maggiormente preoccupare. Dai sostenitori della tesi opposta a quella dei presentatori si è ricordata anche la genesi della legge precedente. Essa nacque da un accordo sindacale fatto a definizione di una controversia sorta in occasione di uno sciopero. Quindi si rileva che emanare una nuova legge che proroga ulteriormente il termine significa venir meno agli accordi sindacali di quell'epoca.

Sgombero subito il terreno da questa ultima considerazione. Non c'è bisogno che ricordi che non siamo organo esecutivo degli accordi sindacali e che, come nella precedente occasione abbiamo legiferato in un certo senso perchè ci convincemmo della opportunità della legge, così oggi siamo liberi nelle nostre decisioni.

Entriamo adesso nel merito della legge. Indagini fatte e notizie assunte mi fanno conoscere che la situazione non è preoccupante, per

lo meno non lo è in tutte le regioni italiane, come sostiene l'onorevole Bitossi. L'onorevole Bitossi si preoccupa delle agitazioni. Mi permetta di osservare che anch'io voglio occuparmi delle agitazioni, ma di tutte le agitazioni, comprese quelle che potrebbero fare coloro che con questa legge perderebbero la possibilità di un collocamento. Non reputo principio politico e morale giusto quello di preoccuparci solo di coloro i quali, trovandosi in questo momento in una posizione di privilegio, le agitazioni volessero promuovere, e non di coloro che stando dietro la porta ad attendere un'occupazione le agitazioni volessero o non volessero fare. Non capisco perchè delle posizioni di due categorie di lavoratori ci dovremmo preoccupare solo di quella di coloro che hanno, e non da oggi, una sistemazione e non di quella di coloro che ad una sistemazione aspirano.

È vero che in alcune località la situazione è molto grave, ma non è questa una buona ragione per estendere la stessa norma a tutta l'Italia. Penso che la soluzione potrebbe essere nel risolvere tutte le controversie che in un primo momento appaiono insolubili, esaminando cioè i casi particolarmente gravi, per cui è necessario un intervento, casi che naturalmente non possono essere aprioristicamente risolti dal legislatore, al quale mancano gli elementi per giudicare, ma dall'organo esecutivo.

Quindi pregherei gli onorevoli colleghi, senza esprimere un definitivo mio parere sul disegno di legge — è mia opinione infatti che il relatore debba riferire ma non debba obbligatoriamente esprimere il suo pensiero, se non in sede di voto — di esaminare la possibilità di una delega al Governo perchè in casi particolarmente gravi, che potrebbe definire sentite le Commissioni speciali, possa intervenire a concedere una proroga che non superi però il limite di un anno, limite sul quale si è già espressa favorevolmente la Commissione di agricoltura. Io attendo quel che i colleghi diranno per proporre un preciso emendamento in questo senso.

BITOSSI. Premetto che non è esatto quanto ha affermato testè l'onorevole Jannuzzi, cioè che la legge che rinnova di due anni i contratti fu il frutto di un accordo. Essa fu il frutto anzi, se così si può dire di un disaccordo, in quanto era in corso in quel momento una agita-

zione in tutte le campagne italiane per la risoluzione dell'annoso problema circa il requisito della giusta causa per la legittimità della disdetta. Noi sostenevamo la necessità della disdetta solo per giusta causa, i datori di lavoro propugnavano viceversa la libertà assoluta nel campo delle disdette. Non fu possibile trovare una soluzione e intervenne il Parlamento, non per risolvere la questione di fondo della giusta causa, ma per rinviarla in attesa di una legge che definisse in maniera concreta questo punto.

Incidentalmente, ricordo che questo motivo è stato oggetto di lunghe discussioni anche nel settore dell'industria, dove ha prevalso in linea di massima, nell'accordo che proprio ieri sera è stato definito tra le parti, il principio della giusta causa per la risolubilità del rapporto di lavoro. Vogliamo risolvere il problema anche nel settore dell'agricoltura? Dobbiamo lasciare allora che si svolga regolarmente la discussione e, in attesa che la legge sui contratti agrari venga definita, dobbiamo intervenire nella maniera più precisa onde evitare ingiustizie per il momento. Così si ritenne di agire nel 1949 e la situazione di oggi è uguale a quella del 1949.

È inesatto dire che le disdette sono poco numerose, perchè se in quel di Vercelli si contano solo ventidue disdette, nella provincia di Brescia se ne contano oltre ottomila. È impossibile definire la questione nel senso suggerito dal senatore Jannuzzi perchè una indagine fatta da una Commissione di esperti nominata dal Prefetto è materialmente impossibile. Essa sarebbe stata possibile se si fosse approvata la legge quando per la prima volta è venuta in discussione e se allora, con tranquillità si fossero analizzate le cause determinanti le disdette. Ma oggi siamo alla vigilia dell'11 novembre, epoca in cui scade la precedente proroga. Dobbiamo perciò rinviare il problema per una nuova proroga, in modo che esso possa essere esaminato con tranquillità.

Osservo poi che l'affermazione secondo cui con l'attuale formulazione del disegno di legge si eviteranno ingiustizie da un lato e se ne creeranno da un altro non è esatta perchè la esperienza della legge precedente ci ha dimostrato che l'avvicendamento concordato può avvenire anche con la proroga.

Dobbiamo ricordare inoltre, che nel settore dell'agricoltura il fatto della disdetta è molto più grave che, ad esempio, nel settore dell'industria, perchè l'operaio pur perdendo l'occupazione conserva l'alloggio, mentre il salariato agricolo disdettato perde anche l'abitazione. Il legislatore dovrà occuparsi anche di questo problema, tanto è vero che negli accordi che sono stati raggiunti, anche con il mio intervento, in queste ultime settimane a Vercelli, Novara e Milano si è previsto che, qualora non intervenisse la proroga, il datore di lavoro cercherà, nei limiti del possibile, di reperire un alloggio al disdettato. Ma questa clausola non rappresenta una garanzia assoluta. Dobbiamo intervenire perciò anche per evitare che un gran numero di lavoratori venga a trovarsi senza occupazione e senza alloggio.

Non tratto della questione delle rappresaglie politiche, non parlo contro una parte ed a favore di un'altra. Col disegno di legge proposto ho inteso dare la possibilità al legislatore di esaminare la situazione esistente in modo da emanare in futuro adeguati provvedimenti.

Pur ritenendo che sarebbe più opportuna una proroga di due anni, nella speranza che entro questo anno sarà risolto definitivamente il problema della giusta causa, non ho niente in contrario ad accettare la proposta che ci viene dalla Commissione di agricoltura per la proroga di un anno.

BARBARESCHI. Come ha ricordato il senatore Jannuzzi, la nostra Commissione deliberò due anni or sono una disposizione di proroga. Fin da allora fummo tutti concordi nel dire che era necessaria una legge che stabilisse i caratteri e le condizioni della giusta causa per i licenziamenti. Questa legge non si è potuta fare. Ora siamo nelle identiche condizioni in cui ci trovammo nel 1949. Perchè non dovremmo prorogare i contratti ancora di un anno? Si dice che il numero delle disdette non è grande. Se questo è vero per alcune regioni, non è vero per altre, e non possiamo lasciare tanti disgraziati lavoratori senza lavoro e senza abitazione.

Perciò faccio appello ai colleghi della Commissione perchè, per le stesse ragioni che ci hanno indotto due anni or sono a votare un analogo provvedimento di legge, vogliano ora dar voto favorevole alla proroga di un anno.

PALUMBO GIUSEPPINA. Siamo in attesa della legge della riforma dei contratti agrari ed abbiamo visto in questi ultimi giorni che la tesi della giusta causa è stata appoggiata nella controversia dell'industria dal Ministero del lavoro.

Reputo molto deboli le considerazioni del collega Jannuzzi quando dice che ci sono, di fronte a dei privilegiati, dei lavoratori in attesa di prima occupazione. Ma il lavoro non è un privilegio, è un diritto. Chi lavora non è un privilegiato in quanto non fa altro che assolvere ad un suo dovere.

Sostengo quindi che bisogna prorogare di almeno un anno i contratti e, se ci sono delle sperequazioni, il Governo potrà studiare entro quest'anno le diverse soluzioni da adottare nelle varie provincie, sempre sperando che possa intervenire nel frattempo l'approvazione della legge per la riforma di contratti agrari.

ZANE. Il senatore Bitossi ha messo in particolare evidenza la situazione della provincia di Brescia. È una situazione molto delicata e io non posso che convenire con la segnalazione della gravità del problema, anche se non sono d'accordo sul fatto che l'entità numerica delle disdette raggiunga la cifra denunciata.

È una situazione particolarissima perchè il problema è più grave che altrove. Infatti nel 1946, quando si constatò che nella zona il fenomeno della disoccupazione era molto preoccupante, fu adottata una decisione da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro in quel tempo diretto dall'onorevole Cosattini, che imponeva un superimponibile di mano d'opera. La situazione dell'anno scorso però si è ancor più acuita perchè, quando l'agitazione aveva raggiunto una fase esasperata, è intervenuto un decreto prefettizio che sembrava potesse, se non risolvere, agevolare la conclusione della vertenza...

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma qui non si parla del problema dei braccianti. Ci occupiamo dei salariati fissi!

ZANE. Ma il decreto del Prefetto è stato dichiarato incostituzionale, e ciò ha acuitato in generale la situazione nelle campagne denunciata dal senatore Bitossi.

PISCITELLI. Premesso che non credo che il potere legislativo debba interferire sugli ac-

cordi contrattuali tra le parti, osservo che dobbiamo preoccuparci dei lavoratori in genere.

E sta di fatto che i salariati fissi occupati si trovano di fronte agli altri lavoratori non occupati in una condizione di privilegio. D'altra parte, non credo esistano datori di lavoro disposti per capriccio a licenziare un salariato, (*commenti dalla sinistra*) e infatti la giusta causa come fondamento della disdetta è sempre di difficile determinazione. Non conosco la situazione delle grandi aziende agricole industrializzate del Nord, ma nel Mezzogiorno esse sono perfettamente attive e il salariato fisso finisce col fare vita comune con la stessa famiglia colonica.

I rapporti fra lavoratori e datori di lavoro non possono essere determinati con leggi che stabiliscano diritti fissi. Non possiamo del tutto esautorare il datore di lavoro, che finisce con il non avere più nessuna facoltà se gli manca quella di licenziare il dipendente.

La nostra legislazione italiana ha stabilito che si possa procedere al licenziamento anche senza enunciare la giusta causa, magari corrispondendo una indennità. Credo che, ai fini del buon andamento delle aziende agricole bisognerebbe affermare questo concetto. Il datore di

lavoro non può tenere per forza un operaio alle proprie dipendenze, secondo un principio che sconvolgerebbe tutto il nostro sistema economico. Il senatore Bitossi ha detto: « Siamo nella stessa situazione dell'estate 1949 e non siamo riusciti a dirimere questa vertenza ». Ma egli stesso ha detto che i datori di lavoro un accomodamento lo trovano e credo che esso sarà ancor più facile se sarà data loro la libertà necessaria. Del resto accade che colui il quale lavora sta relativamente bene mentre i disoccupati addirittura non possono vivere. Perché non dobbiamo dare — in una libera concorrenza anche fra i lavoratori — la possibilità di licenziare, dato poi che il posto vuoto viene ricoperto da un disoccupato? (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Faccio presente che i colleghi Bitossi e Farina hanno dovuto allontanarsi per un impegno molto importante e hanno pregato di rinviare la discussione. Credo di interpretare il sentimento della Commissione accogliendo il desiderio dei colleghi Bitossi e Farina. Non facendosi osservazioni in contrario, la riunione ha termine.

La riunione termina alle ore 12,15.